

ADEMPIMENTI OPERATIVI: LINEE GUIDA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

dott. Diego Cinelli

dirigente Ass. ambiente Regione Emilia-Romagna

Sommario:

1	QUADRO GENERALE	24
2	PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEL VEICOLO FUORI USO	24
3	DISPOSIZIONI FINANZIARIE	25
4	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	25
4.1	Ambito di applicazione	25
4.2	Procedure e tempi di adeguamento	25
4.3	Piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare a chiusura dell'impianto	26
4.4	Specificazioni in merito ai requisiti tecnici del centro di raccolta	26

1 QUADRO GENERALE

Il decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, di attuazione della direttiva 2000/53/CE, ha introdotto la nuova disciplina nazionale in materia di trattamento dei veicoli fuori uso considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6. Allo scopo di superare alcuni problemi interpretativi ed applicativi, che potrebbero comportare difformità di applicazione delle disposizioni del predetto DLG n. 209/2003, le regioni hanno proceduto, in sede di *"Coordinamento Tecnico Interregionale sulla materia dei rifiuti"*, ad affrontare le problematiche emergenti dall'applicazione del decreto, individuando alcune linee di indirizzo, al fine di garantire uniformità, da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, dell'azione amministrativa all'interno dei rispettivi territori.

In tal senso il **Servizio rifiuti e bonifica siti** della regione Emilia - Romagna ha attivato una fase di consultazione con le province e con le Associazioni delle categorie economiche interessate. In tali incontri sono state ampiamente analizzate e discusse le predette linee di indirizzo, elaborando indicazioni operative per l'applicazione del decreto in materia di veicoli fuori uso, tenendo conto della particolare e specifica realtà del territorio regionale. L'adozione di questo atto di indirizzo (denominato *"Primi indirizzi per l'applicazione della normativa tecnica relativa ai veicoli fuori uso di cui al DLG del 24 giugno 2003, n. 209"*, approvato con deliberazione di Giunta regionale e interamente pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione) è stata ritenuta necessaria al fine di favorire il coordinamento e l'omogeneità dei comportamenti nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite o delegate agli enti locali, in attesa dell'eventuale emanazione di un atto di coordinamento statale al riguardo.

2 PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEL VEICOLO FUORI USO

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 209/2003, prevede che gli *impianti di trattamento* (1) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), devono conformarsi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato I del medesimo decreto.

I titolari degli impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e/o 28 del decreto "Ronchi" e/o iscritti al registro provinciale ai sensi degli articoli 31 e 33 del medesimo, rientranti nella succitata definizione, sono tenuti pertanto a verificare l'adeguatezza delle proprie dotazioni strutturali, impiantistiche o di macchinari, in relazione alle diverse caratteristiche previste per ciascun impianto.

(1) Impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n.22 del 1997, presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento, quali: messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, frantumazione, recupero e preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero e dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di frantumazione.

3 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Impianti di recupero iscritti all'apposito registro provinciale ai sensi dell'articolo 33 del decreto "Ronchi":

- gli oneri per lo svolgimento dell'ispezione di verifica dell'adeguamento alla normativa prevista dall'articolo 15, comma 4, del decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli;
- gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni annuali sono coperti invece dal versamento annuale per i diritti di iscrizione previsto dal DM n. 350/98.

Per quanto riguarda i nuovi impianti di recupero che comunicano l'inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo n. 22/97, dopo l'entrata in vigore del decreto, gli oneri per lo svolgimento dell'ispezione preventiva prevista ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto n. 209/03, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tale ispezione.

4 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

4.1 Ambito di applicazione

La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 15, corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del decreto, dovrà essere presentata da tutti i soggetti titolari di centri di raccolta e di impianti di trattamento autorizzati ai sensi degli articoli 27 e/o 28 del decreto legislativo n. 22/97, entro il 22 febbraio 2004. La mancata presentazione entro il 22 febbraio 2004 della domanda di autorizzazione, corredata dal progetto di adeguamento dell'impianto, comporta la sospensione dell'attività, previa diffida, fino alla presentazione della suddetta domanda.

Le imprese iscritte ai sensi dell'articolo 33 del DLG n. 22/97 all'apposito registro provinciale, che effettuano il recupero dei rifiuti di cui al DM 5 febbraio 1998, sono soggette all'ispezione da parte della provincia, di cui al comma 4, articolo 15 del decreto, da effettuarsi entro il 22 febbraio 2004, a meno che:

- le imprese iscritte al recupero di rifiuti di cui alla tipologia 5.1 del DM 5 febbraio 1998, comunichino la rinuncia a detta attività;
- le imprese iscritte al recupero dei rifiuti di cui alle tipologie 2.1, 3.1, 3.2, 5.5, 5.8, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11, e 10.2 del DM 5 febbraio 1998, dichiarino che tali rifiuti provengono da attività diverse da quelle di autodemolizione.

4.2 Procedure e tempi di adeguamento

- **Progetto di adeguamento:** così come previsto dal comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale n. 3/1999, la provincia competente istruisce il progetto di adeguamento dell'impianto di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto (comprendente anche il piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata), ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22/97.
- **Termine massimo** (di cui al comma 2, articolo 15, del decreto): è il medesimo sia nel caso in cui debbano essere effettuate opere di adeguamento strutturale, sia nel caso in cui l'adeguamento non comporti interventi di tipo strutturale.
- **Dimensione dei centri di raccolta:** relativamente ai centri di raccolta di

dimensioni superiori a 10.000 mq, di cui al punto B.2.51 dell'Allegato B.2 della legge regionale n. 9/99, le modifiche strutturali - impiantistiche introdotte in adeguamento al decreto non sono da ritenersi trasformazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 9/99.

4.3 Piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare a chiusura dell'impianto

Il piano di ripristino ambientale dell'area utilizzata deve essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista per l'area stessa nel PRG vigente del comune interessato.

Il piano di ripristino ambientale ha valenza di piano di dismissione e riconversione dell'area, previa verifica dell'assenza di contaminazioni ai sensi del DM n. 471/99.

Possono presentarsi due situazioni differenti:

- a) **impianto localizzato in un'area conforme alla destinazione urbanistica prevista dal PRG vigente:** il piano deve prevedere un programma di pulizia del sito mediante il recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e le operazioni necessarie a garantire l'eliminazione di potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche;
- b) **impianto localizzato in un'area non conforme alla destinazione urbanistica prevista dal PRG vigente:** il piano, oltre a quanto stabilito alla precedente lettera a), deve prevedere ulteriori interventi finalizzati alla messa in pristino dei luoghi, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e con l'eventuale eliminazione fisica delle strutture o degli impianti esistenti.

4.4 Specificazioni in merito ai requisiti tecnici del centro di raccolta

- **Settori delle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso.** Il centro di raccolta è organizzato in sette specifici settori che devono avere dimensioni adeguate allo svolgimento delle diverse fasi di gestione in essi previste e devono rispondere alle seguenti caratteristiche generali.
 - a) **Settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento.** Il settore deve in ogni caso avere un'area, adeguatamente dimensionata, con pavimentazione in cemento impermeabile, nella quale devono essere conferiti e stoccati, in attesa del trattamento, i veicoli fuori uso che presentano rischi di perdita di liquidi. Laddove sussistano specifiche condizioni legate al contesto territoriale, da valutare caso per caso, può essere prevista anche un'area pavimentata con materiale stabilizzato o asfalto, di adeguata resistenza e dimensione, in cui depositare i veicoli fuori uso in attesa di trattamento che non presentano rischi di perdita di liquidi.
 - b) **Settore di trattamento dei veicoli fuori uso.** Deve essere adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento impermeabile.
 - c) **Settore di deposito delle parti di ricambio.** Deve essere adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento impermeabile, se adibito

a deposito di parti a rischio di perdita di liquidi, ovvero può essere costituito da contenitori a tenuta e chiusi, posti su pavimentazione realizzata con materiale stabilizzato o asfalto, di adeguata resistenza e senza copertura.

- d) **Settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica.** Deve essere dotato di pavimentazione in cemento impermeabile.
 - e) **Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi.** Deve essere adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento impermeabile.
 - f) **Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili.** Deve essere adeguatamente coperto e dotato di pavimentazione in cemento impermeabile, se adibito a deposito di parti a rischio di perdita di liquidi, ovvero può essere costituito da contenitori a tenuta e chiusi, posti su pavimentazione realizzata con materiale stabilizzato o asfalto, di adeguata resistenza e senza copertura.
 - g) **Settore di deposito dei veicoli trattati.** Deve essere dotato di pavimentazione adeguata, con idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza, non necessariamente in cemento.
Le caratteristiche di impermeabilità devono essere dichiarate e sottoscritte da professionisti abilitati.
- **Sistemi di raccolta e di trattamento dei reflui.** I diversi settori del centro di raccolta, dotati di pavimentazione impermeabile, secondo quanto precedentemente indicato, debbono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli adeguatamente dimensionati; il settore di trattamento dei veicoli fuori uso deve inoltre essere dotato di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio.
Le acque meteoriche di dilavamento, in relazione alle attività effettivamente svolte ed alle tipologie dei rifiuti conferiti al centro di raccolta, potranno essere assoggettate alle disposizioni dell'articolo 45 del DLG n. 152/99, o a quelle dell'articolo 39, comma 3, del DLG n. 152/99.
 - **Copertura di taluni settori.** Nel calcolo dell'estensione delle superfici scoperte, ai fini del dimensionamento della rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli, vanno escluse le parti attrezzate con sistema di copertura fissa e stabile, munita di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (pluviali).